

D.R. n. 341/2015
Prot. n. 68166 del 26/3/2015

IL RETTORE

VISTA

la legge n. 240/2010, e in particolare l'art. 2, comma 2, lettera h);

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTA

la Legge Regionale n. 7 del 18.06.2008, in materia di diritto agli studi universitari ed in particolare l'art. 17, relativo ai Comitati territoriali delle Adisu;

VISTO

il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo in combinato disposto con le delibere degli organi collegiali, rispettivamente Senato Accademico del 19.03.2013 e del Consiglio di amministrazione del 26.03.2013 in merito alle modalità di applicazione dell'art. 17 comma 4 del Regolamento generale di Ateneo;

VISTI

i dati relativi al numero degli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale/specialistica dell'Ateneo, ai fini dell'individuazione del numero di rappresentanti eligendi nell'ambito dei Consigli di Dipartimento, ai sensi del citato art. 17 del Regolamento generale di Ateneo;

CONSIDERATO

che per fissare le date delle votazioni è opportuno unificare ed armonizzare i procedimenti elettorali concernenti tutti gli organi dell'Ateneo per i quali sono da rinnovarsi le rappresentanze studentesche, al fine di favorire il più possibile la partecipazione al voto e per la conseguente semplificazione ed economia procedurale;

SENTITO

il Direttore Generale;

DECRETA

ART. 1

Sono indette le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo per il mandato relativo al biennio 2015-2017, come di seguito precisato:

ORGANO	NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE	ELETTORATO ATTIVO: tutti gli iscritti, in regola con le tasse, ai corsi di studio sottoindicati:
Senato Accademico	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica dell'Ateneo
Consiglio di Amministrazione	2	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica dell'Ateneo
Nucleo di Valutazione	2	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica dell'Ateneo

CFarina

Consiglio degli Studenti	20	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica dell'Ateneo
	1	tutti i corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo
Comitato territoriale dell'Adisu Roma Tre	2	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica dell'Ateneo
Consiglio del Dipartimento di Architettura	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica del Dipartimento
Consiglio del Dipartimento di Economia	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica del Dipartimento
Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica del Dipartimento
Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza	9	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica del Dipartimento
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica del Dipartimento
Consiglio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica del Dipartimento
Consiglio del Dipartimento di Matematica e Fisica	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica del Dipartimento
Consiglio del Dipartimento di Scienze	5	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica del Dipartimento
Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione	9	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica del Dipartimento
Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica del Dipartimento
Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica del Dipartimento
Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici	7	tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica del Dipartimento

ART. 2

Le votazioni avranno luogo nei giorni 19 e 20 maggio 2015 con il seguente orario:

19 maggio: inizio operazioni di voto ore 9.00; chiusura seggi ore 17.00;
20 maggio: inizio operazioni di voto ore 9.00; chiusura seggi ore 17.00.

Il giorno successivo, 21 maggio, dalle ore 9.00 avranno inizio le operazioni di scrutinio.

Per la validità delle elezioni delle rappresentanze in tutti gli organi dell'Ateneo è richiesto il raggiungimento di un *quorum* di votanti a livello di Ateneo fissato al 15% degli aventi diritto di voto; non concorrono alla determinazione del *quorum* di validità gli studenti iscritti fuori corso.

L'attribuzione dei seggi avverrà ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento elettorale, consultabile *on-line* alla pagina <http://oc.uniroma3.it/intranet/ALTRI-REGO1/Regolament7/index.asp>.

ART. 3

L'elettorato passivo spetta agli studenti i quali, alla data di svolgimento delle votazioni, risultino immatricolati ed iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e di laurea magistrale. L'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, che abbiano presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale e dal presente decreto.

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti immatricolati ed iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale o specialistica che alla data di svolgimento delle votazioni risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Per l'elezione del rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti, il requisito di eleggibilità e il diritto di elettorato consistono nella regolare iscrizione ad un corso dottorale per l'anno accademico corrente, alla data di svolgimento delle votazioni. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono un collegio elettorale distinto da quello costituito dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale o specialistica.

ART. 4

Le candidature devono essere raggruppate in liste, fatto salvo per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, i quali presentano dichiarazioni individuali di candidatura.

Gli studenti in possesso dei requisiti previsti per l'eleggibilità possono pertanto presentarsi quali candidati per l'elezione delle varie rappresentanze, mediante l'iscrizione in liste elettorali tra loro concorrenti.

La presentazione delle liste e delle candidature deve avvenire a cura di uno studente per ciascuna lista che se ne assume la responsabilità per l'intero corso del procedimento elettorale, secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del Regolamento elettorale, e si formalizza attraverso la presentazione di appositi moduli, debitamente compilati, disponibili presso l'Ufficio Elezioni e scaricabili *on line* alla pagina <http://host.uniroma3.it/uffici/ucree/page.php?page=elezioni>

Tali moduli devono essere presentati sia in formato cartaceo che su supporto informatico mediante trasmissione all'indirizzo ucree.affari.general@uniroma3.it.

CFarina

Gli uffici competenti eseguono controlli sulle dichiarazioni presentate e su tutta la documentazione relativa a ciascuna lista.

Nessuno studente elettore può sottoscrivere la presentazione di più liste e nessuno studente può presentare la propria candidatura nell'ambito di più di una lista.

Le liste e le candidature possono essere presentate dal giorno 10 aprile 2015 fino, inderogabilmente, alle ore 12.00 del giorno 20 aprile 2015, presso l'Ufficio Elezioni dell'Ateneo, sito in Via Ostiense 163, III piano, stanze n. 344-345.

Le attività di propaganda elettorale possono avere inizio dopo che la Commissione Elettorale Centrale abbia ammesso alla competizione elettorale le liste concorrenti, come reso noto sul sito *web* dell'Ufficio Elezioni con la pubblicazione del manifesto elettorale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 12 del Regolamento elettorale e dell'art. 6, comma 1, delle *Norme per la disciplina delle attività promosse dagli studenti* ogni attività di propaganda elettorale presso le sedi dell'Ateneo cessa il giorno 16 maggio 2015 alle ore 14.00.

A decorrere dalla data di indizione delle elezioni e per tutta la durata del procedimento elettorale, è fatto espresso divieto di svolgere qualsiasi tipologia di iniziativa studentesca.

ART. 5

Il voto è personale, libero e segreto.

Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista per ciascuna scheda. Per il numero di preferenze esprimibili si applica l'art. 41, comma 5, dello Statuto di Ateneo.

ART. 6

L'ubicazione dei seggi elettorali e la composizione delle relative Commissioni (costituite, di norma, da tre componenti, di cui uno studente e due scelti tra il personale in servizio nell'Ateneo) saranno oggetto di un separato provvedimento.

ART. 7

A conclusione delle operazioni di scrutinio ed effettuate le verifiche di propria competenza, la Commissione Elettorale Centrale rende pubblici i risultati del voto.

Per i requisiti di ineleggibilità e di incompatibilità di cariche, si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento elettorale.

ART. 8

Per quanto non previsto dal presente decreto d'indizione si rinvia al *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo* e alla normativa nazionale vigente in materia elettorale.

Roma, 26 marzo 2015

IL RETTORE
Prof. Mario Panizza

